

Somministrazione cibi e bevande

Descrizione del servizio

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è svolta da colui che somministra professionalmente cibi e bevande al pubblico, sia in sede fissa che mediante distributori automatici.

La materia è disciplinata dalla Legge Regionale n. 38 del 29.12.2006.

La disponibilità delle autorizzazioni deriva dall'adozione di parametri numerici stabiliti dal Sindaco con ordinanza n. 2546 del 29.01.2007, in vigore sino alla data di emanazione dei nuovi criteri per l'insediamento delle attività del settore che andrà ad adottare la Giunta Regionale, in attuazione del comma 6 art. 27 della Legge Regione Piemonte n. 38/06.

Come esercitare

Per l'apertura di un pubblico esercizio quale bar, ristorante, pizzeria, birreria o simili, occorre richiedere l'autorizzazione al Comune, previa verifica della disponibilità dei parametri numerici sopra indicati.

Requisiti

Per aprire un bar e/o un ristorante il richiedente deve:

essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38;

avere la disponibilità del locale in cui intende esercitare l'attività;

Per subentrare in un'attività già esistente e rilevata a seguito di acquisto o affitto d'azienda:

essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38;

presentare o inviare denuncia di inizio attività;

Nel caso in cui l'azienda risulti già in affitto e venga data in gestione ad un nuovo soggetto, il proprietario dell'azienda deve presentare preventivamente domanda di reintestazione dell'autorizzazione.

Modulistica

Domanda autorizzazione nuova apertura

Denuncia inizio attività a seguito subingresso

Riferimenti normativi

artt. 4 e 5 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38